




PROVINCIA DI CROTONE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA E NORMATIVA ANNO 2019

L'anno 2019, il mese di DICEMBRE, il giorno VENTI, alle ore 16.15, nei locali della sede del Comune, si è riunita la delegazione trattante, composta come appresso dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti di parte sindacale, ai fini della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa (CCDI), parte economica e normativa anno 2019.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente: Dott.

CORTESE ALFONSO 

Componente:

SCARFARÀ NICOLA 

Componente:

NICOLA ARTEVE 

Componente

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Rappresentanza Sindacale Unitaria composta dai Signori:

GATTO MASSIMO CISL Massimo Gatto
SCARFARÀ BENIAMINO CISI Benjamin Scarfarà
GIACOMO TRACCI CISL Giuseppe Tracci
BENIAMINO NOCE UIL Beniamino Noce

Struttura Territoriale, composte dai rappresentanti delle seguenti sigle:

C.G.I.L. F.P. _____

CISL-FP FERRI OTTAVIDIO 

U.I.L. F.P.L. PAOLO BARIANO 

CSA _____

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

COMPOSTA come sopra e nelle persone presenti in data odierna;

VISTO il CCNL 21/05/2018;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 7 del CCNL 21/05/2018, si deve procedere alla stipula del C.C.D.I., parte economica anno 2019 e normativa anno/i 2019-2021, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 150/2009, del D. Lgs. N. 165/2001 nonché nel rispetto degli artt. 67 e 68 del nuovo CCNL del 21/05/2018;

VISTO l'allegato "A" denominato "Calcolo del fondo dipendenti risorse stabili e variabili – anno 2019" che riporta l'ammontare delle risorse finanziarie, parte stabile e variabile, rappresentanti gli elementi che costituiscono il Fondo approvato con Determina n. 425 del 05/09/2019;

DEFINISCE E SOTTOSCRIVE

ai sensi dell'art. 8 del CCNL 21/05/2018 l'ipotesi di C.C.D.I. parte normativa ed economica, come appresso trascritto:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1

Campo di applicazione e durata

- 
1. Il presente Contratto Decentrato Integrativo, ai sensi dell'art. 1 CCNL 21/05/2018, si applica a tutto il personale dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13/07/2016, non dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, al personale comandato, distaccato e/o a qualsiasi titolo utilizzato e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione decentrata.
 2. Il presente Contratto Decentrato per la parte economica ha validità fino al 31/12/2019 e per la parte normativa ha validità fino al 31/12/2021 e conserva la propria efficacia fino alla stipula del successivo CCDI o di norme che risultino incompatibili con il presente.
 3. Sono comunque fatte salve le eventuali modifiche o integrazioni derivanti da specifiche disposizioni del CCNL.
 4. Le parti si incontrano annualmente per determinare la ripartizione ed i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie quantificate dallo specifico fondo di produttività, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge, dal CCNL e dagli strumenti di programmazione economico – finanziaria dell'Ente.
 5. **Per quanto non previsto nel presente CCDI, si rinvia al CCNL vigente.**

Art. 2

Servizi minimi essenziali

- 
1. L'Ente, nel rispetto dell'esercizio del diritto di sciopero garantito dalle leggi n. 146/90 e n. 83/00 nonché dall'Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni minime indispensabili del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 19.09.2002, in occasione della proclamazione di sciopero da parte delle OO.SS., individua i dipendenti esonerati dall'effettuazione dello stesso.
 2. L'elenco dei dipendenti individuati è comunicato alle OO.SS., alla RSU ed agli stessi entro 5 (cinque) giorni precedenti la data dello sciopero. I dipendenti interessati hanno il diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione.
 3. I servizi pubblici essenziali ed il contingente di personale necessario a garantire gli stessi in occasione di sciopero, nei seguenti Settori/Uffici sono individuati:
 - a) Ufficio Trattamento Economico, limitatamente alla erogazione degli assegni con funzione di sostentamento, alla compilazione ed al controllo dei contributi previdenziali, ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza per legge; **n. 2 unità categoria C/D**;
 - b) Ufficio Tecnico, per interventi indifferibili **n. 6 unità categoria B/C**;
 4. Gli scioperi comunque dichiarati o in corso di effettuazione, in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali, sono immediatamente sospesi.

CF BC

Art. 3

Relazioni Sindacali

Art. 3 CCNL 21/05/2018

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
 - si attua il contemperamento della missione del servizio pubblico con gli interessi dei lavoratori;
 - si migliora la qualità delle decisioni assunte;
 - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione
b) contrattazione, integrativa, anche a livello territoriale.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
-informazione
-confronto
-organismi paritetici di partecipazione
5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione dei contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti integrativi sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, sostituisce la clausola controversa, sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
6. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti contratti, le quali sono pertanto disapplicate.

Art. 4

Informazione

Art. 4 CCNL 21/05/2018

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione dei dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui al successivo art. 7 comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi artt. 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa.

Art. 5

Confronto

Art. 5 CCNL 21/05/2018

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo sulle materie rimesse a tale livello di relazione al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui al successivo art. 7, comma 2, di esprimere valutazioni e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il

confronto è richiesto da questi ultimi. Il confronto può anche essere chiesto dall'ente. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a 30 giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

3 Sono oggetto di confronto:

- a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
- b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
- c) l'individuazione dei profili professionali;
- d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di P.O.;
- e) i criteri per la graduazione delle P.O., ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
- f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001;
- g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 15 comma 7 del CCNL 21/05/2018.
- h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Amministrazione;
- i) negli Enti con meno di 300 dipendenti, linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative.

Art. 6

Clausole di raffreddamento e interpretazione autentica

- 
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali e non procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
 4. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione delle clausole del CCDI, la cui interpretazione risulta oggettivamente non chiara le parti, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta formulata da uno dei sottoscrittori, si incontrano per definire consensualmente il significato della controversia, nella qualità di unico organo legittimato alla interpretazione autentica.
 5. Gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti, sostituiscono le clausole controverse con efficacia retroattiva sin dall'inizio della vigenza del CCDI.

Art. 7

Contrattazione integrativa: soggetti e materie. Tempi e procedure.

Art. 7 e art. 8 CCNL 21/05/2018

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata dal comma 3.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
 - a) La RSU
 - b) I rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL;
3. I componenti della delegazione trattante di parte pubblica, tra cui è individuato il Presidente, designati dall'organo competente secondo il rispettivo ordinamento.
4. Le materie oggetto di contrattazione integrativa sono quelle richiamate nell'art. 7 dello stesso CCNL 21/05/2018.
5. Il contratto integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 comma 4 del CCNL 21/05/2018;
6. L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale entro 30 giorni dalla stipulazione del CCNL;
7. L'Amministrazione convoca la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme
8. **Le materie oggetto di contrattazione integrativa sono tutte quelle richiamate nell'art. 7 dello stesso CCNL 21/05/2018.-**

AA

BC

Art. 8
Salute e sicurezza sui posti di lavoro
D. Lgs.vo n. 81/2008

9. L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia di salute, igiene e sicurezza sui posti di lavoro, nonché alla prevenzione delle malattie professionali, individuando idonee metodologie per la soluzione di specifiche problematiche con particolare riguardo alla salubrità degli ambienti di lavoro, alla messa a norma delle apparecchiature e della strumentazione tecnica ed informatica degli uffici, agli impianti in dotazione ed alle condizioni di lavoro degli addetti a mansioni particolarmente disagiate e/o rischiose.
10. Risorse finanziarie congrue ed adeguate saranno finalizzate alla realizzazione degli eventuali e necessari interventi coinvolgendo, in applicazione della vigente normativa in materia, il responsabile della sicurezza ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
11. La valutazione dei rischi deve tenere prioritariamente conto di quelli collegati allo stress da lavoro correlato, di quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché di quelli connessi alle differenze di genere.

Art. 9
Formazione e aggiornamento del personale
Art. 49-bis e Art. 49-ter CCNL 21/05/2018

Nel quadro dei processi di riforma della P.A., elemento essenziale riguarda la formazione del personale attraverso la quale la stessa P.A. svolge un ruolo primario nelle strategie dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia della propria attività.

Le attività di formazione sono rivolte a:

- valorizzare il patrimonio professionale presente negli Enti, favorendo la crescita professionale del lavoratore in funzione dell'affidamento di incarichi diversi ;
- assicurare il supporto conoscitivo al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici;
- garantire l'aggiornamento professionale, anche in relazione all'utilizzo di nuove tecnologie.

A tal fine:

1. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
2. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni effettua la propria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per le attività di cui al comma 3.
3. Nell'ambito dei piani di formazione possono essere individuate attività di formazione che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche.
4. I piani di formazione possono definire anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica.
5. Gli enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri enti o amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati.
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione.
7. Le attività sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
8. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione. In sede di organismo paritetico di cui all'art. 6 del CCNL 21/05/2018, possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma.
9. Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse con accertamento finale delle competenze acquisite.
10. **Nell'ambito dell'Organismo paritetico di cui all'art. 6 del nuovo CCNL 21/05/2018 (solo per gli Enti con più di 300 dipendenti):**
 - a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del personale;
 - b) possono essere formulate proposte all'amministrazione, per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo;

CF

BC

AF

c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di formazione e sull'utilizzo delle risorse stanziato.

11. Nell'ambito dei piani di formazione, possono essere individuate anche iniziative formative destinate al personale iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi formativi previsti per l'esercizio della professione.

12. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.

Art. 10

Lavoro straordinario

1. L'effettuazione del lavoro straordinario può avvenire solo previa autorizzazione formale, debitamente motivata, da parte del Responsabile dell'Area ed è finalizzata a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, straordinarie, non prevedibili e non programmabili.
2. Il fondo per il lavoro straordinario è ripartito annualmente per budget alle Aree/Settori, dandone tempestiva e preventiva comunicazione alle OO. SS. ed alla RSU.
3. All'obbligo della prestazione di lavoro straordinario deve corrispondere la concreta disponibilità delle corrispettive risorse economiche. Ad esclusiva domanda del dipendente interessato, il lavoro straordinario preventivamente autorizzato può essere fruito come riposo compensativo o tramite l'istituto della banca delle ore, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in materia.

Art. 11

Banca delle ore

1. Presso l'Area Personale è istituita la banca delle ore nella quale confluiscono, ad esclusiva domanda del dipendente tramite un conto individuale, i crediti maturati a seguito delle prestazioni di lavoro straordinario, preventivamente e debitamente autorizzato, nel limite massimo individuale di 180 ore annue.
2. Le ore accantonate possono essere richieste dal dipendente interessato sia come riposo compensativo che in retribuzione, comunque entro e non oltre l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Il riposo compensativo deve essere preventivamente autorizzato, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali della struttura presso la quale il dipendente presta servizio.
4. Le eventuali ore accantonate, comunicate dal Responsabile dell'Area che le ha autorizzate al Settore del Personale, sono mensilmente evidenziate nel cedolino stipendiale.
5. Le maggiorazioni, nella misura dovuta per le prestazioni di lavoro straordinario, sono remunerate e liquidate con gli emolumenti del mese successivo a quello della prestazione resa.
6. Le risorse impegnate per lavoro straordinario e non erogate a fronte dell'utilizzo del corrispettivo riposo compensativo, sono riportate in economia a favore dell'Ente.

Art. 12

Comitato unico di garanzia e pari opportunità

1. In materia di pari opportunità e mobbing, è costituito il Comitato Unico di Garanzia abilitato, a mente degli artt. 1, 7 e 57 del D Lgs. 165/01, a garantire e vigilare sulle effettive pari opportunità tra uomini e donne, nonché a contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale e/o psichica tra e contro i lavoratori.
2. Le modalità di funzionamento, di composizione e le eventuali, conseguenti responsabilità, sono quelle previste in materia dalla Direttiva Ministero Funzione Pubblica del 04/03/2011 e dall'art. 57 del DLgs 165/2001, a mente dei quali il Comitato informa tempestivamente le OO. SS. e la RSU sulle attività istituzionali di propria competenza.

WA

GA

BC

TITOLO II
IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 13

Risorse finanziarie

1. Il fondo di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente è costituito dalla risorse finanziarie indicate nell'allegato "A" e quantificate in € 906.247,43 come risultante dalla determina del Responsabile del Settore n. 425 del 05/09/2019.
2. Le risorse finanziarie, sopra richiamate, devono essere erogate, secondo i principi ed i criteri individuati nel presente C.C.D.I.
3. Le risorse "stabili" residue, ammontanti ad € (251.474,65****), già decurtate delle somme destinate per:
 - a) progressioni economiche (per complessivi euro 235.864,28****);
 - b) indennità di comparto (per complessivi euro 40.167,71);
 - c) somme destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. istituite (per complessivi euro 67.914,07);

oltre alle risorse variabili corrispondenti ad € 378.740,79 danno un **TOTALE RISORSE**

pari ad € 630.215,44 saranno utilizzate per compensare effettivi e significativi miglioramenti quali - quantitativi delle prestazioni lavorative del personale dipendente correlati ai servizi istituzionali in conformità di quanto stabilito dall'art. 68 del CCNL 21/05/2018.

4. Per l'anno 2019 le risorse di cui al comma 3, sono utilizzate per le finalità e secondo le previsioni rispettivamente indicate nel presente contratto.
5. Le somme non utilizzate e non attribuite in sede di liquidazione degli istituti contrattuali incrementano il fondo complessivo destinato alla performance organizzativa ed individuale.

Art. 14

Risorse per compensare la performance organizzativa e individuale

Art. 5 comma 3 lett. b) art. 7 comma 4 lett. b)

CCNL 21/05/2018

1. Le risorse che alimentano i compensi destinati ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi sono quantificate in € ~~290.189,85~~ destinate a remunerare la performance organizzativa e individuale.
 274.190,12
2. La liquidazione dei relativi compensi dovrà essere selettiva e dovrà risultare strettamente correlata al merito e alle prestazioni individuali effettivamente rese nonché ai risultati raggiunti dalla struttura di appartenenza secondo i risultati accertati dal sistema di misurazione e valutazione nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. La valutazione delle prestazioni individuali è effettuata dal Responsabile del settore/area al quale il dipendente è assegnato ed è parametrato al punteggio ad esso assegnato in base ad apposita scheda di valutazione DI CUI ALL'ALLEGATO 2 nel rispetto dei criteri di cui alla metodologia di valutazione della performance adottata dall'ente.
3. I criteri adottati per la valutazione della performance organizzativa e individuale sono stabiliti, rispettivamente previo "confronto" e previa "contrattazione", dal vigente sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ente. La valutazione, viene effettuata annualmente entro il primo mese successivo all'anno di riferimento, viene trasmessa al Responsabile dell'Area Personale e, contestualmente, consegnata dal Responsabile che l'ha redatta, al dipendente che la sottoscrive per ricevuta. Il personale part-time concorre in proporzione oraria.
4. Il dipendente, entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione della scheda, può produrre eventuali contestazioni sulla valutazione conseguita, o tramite formale e motivato ricorso indirizzato al Responsabile che ha effettuato la valutazione, (in questo caso il Responsabile, esaminato il ricorso, entro i 5 giorni successivi dalla ricezione esprime un parere definitivo che può anche prevedere soluzioni finalizzate a modificare la valutazione precedentemente assegnata) o mediante richiesta di contraddittorio nel quale il dipendente può farsi assistere dalla propria Organizzazione Sindacale o da persona di fiducia.
5. In caso di mobilità intersettoriale in corso d'anno, la valutazione spetta ai Responsabili delle Aree ove il dipendente ha prestato funzionalmente servizio, per il corrispondente periodo.
6. La liquidazione dei relativi compensi dovrà essere selettiva e dovrà risultare strettamente correlata al merito e alle prestazioni individuali effettivamente rese nonché ai risultati raggiunti dalla struttura di appartenenza secondo i risultati accertati dal sistema di misurazione e valutazione nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

CP

PC

CA

AF

7. Le risorse destinate a compensare la performance di cui al comma 1 sono assegnate a ciascun settore secondo i seguenti criteri:
- il numero dei dipendenti dell'ente, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa, suddiviso per categoria;
 - il numero dei dipendenti appartenenti ad ogni categoria è moltiplicato per il parametro di riferimento contenuto nella seguente tabella:

Categoria	Peso posizione
A	1,00
B	1,10
C	1,30
D	1,50

I risultati ottenuti per ogni categoria e posizione di accesso sono sommati.

- le risorse complessivamente destinate alle performance organizzativa e individuale sono divise per il valore complessivo di cui al punto precedente ottenendo un importo unitario;
- tale importo unitario è, infine, moltiplicato per il risultato dei precedenti punti a) e b), ottenendo in tal modo le risorse per ciascun dipendente.

Art. 15

Risorse finalizzate agli obiettivi previsti e programmati nel Piano della Performance

- La quota di risorse per le politiche di sviluppo, finalizzata ad obiettivi che si prefiggono di raggiungere risultati ed obiettivi aggiuntivi ai compiti ed alla programmazione ordinaria dell'Ente, in mancanza di appositi progetti o piani presentati è pari a **ZERO**.

Art. 16

Differenziazione del premio individuale (somme variabili)

Art. 69 CCNL 21/05/2018;

- La maggiorazione di cui all'art. 68, comma 2, lett. b) del CCNL, prevista dall'art. 69 di tale contratto, sarà pari al 30% del valore medio dei premi attribuiti, da assegnare a coloro che avranno conseguito le valutazioni più elevate. La quota dei beneficiari di tale premio è definita nella misura massima del 40% del personale al 31/12 di ciascun anno. ~~Spetta ai Dirigenti l'individuazione dei beneficiari in proporzione al personale assegnato.~~

Tale istituto viene finanziato con 25.000.000 €.

BC

Art. 17

Risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative

- Per quanto attiene alla disciplina delle Posizioni Organizzative (P.O.) si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni contrattuali dettate dagli artt. 13,14, 15, 17 e 18 del CCNL 21/05/2018.

Tale istituto per l'anno 2019 **non viene finanziato*******.

Art. 18

Progressione economica orizzontale

Art. 16 CCNL 21/05/2018

Tale istituto per l'anno 2019 **non viene finanziato*******.

Art. 19

Indennità condizioni di lavoro

Art. 70-bis CCNL 21/05/2018

- In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 70-bis del CCNL 21/5/2018, è corrisposta un'indennità, denominata "condizioni di lavoro", destinata a remunerare lo svolgimento delle attività:

- disagiate;
- esposte a rischio e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;

BC

C. implicanti il maneggio valori.

2. Le indennità il cui fattore rilevante è il disagio ed il rischio (lettere A e B), sono erogate proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese. È considerata giornata di effettivo servizio la prestazione minima di almeno la metà dell'orario di lavoro giornaliero esigibile.

3. Si conviene che il disagio ed il rischio sono condizioni del tutto peculiari della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.) non possono coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, sono condizioni che si ravvisano in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza.

4. L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivo, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

5. L'indennità il cui fattore implica il maneggio valori (lettera C) è riconosciuta per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma.

6. Pertanto, non si computano le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa.

7. L'erogazione dell'indennità al personale interessato avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata, sulla base dei dati desunti:

- dai rendiconti annuali resi dagli agenti contabili;
- dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

8. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata entro i seguenti valori giornalieri:

	Condizioni di lavoro	Importo al Giorno
A	DISAGIO: rientrano le seguenti attività: a) i lavori comportanti l'uso di centralini telefonici; b) le attività di front office in materia di tributi, protocollo, trasporti, messo notificatore; c) l'esposizione a situazioni di disagio connesse alla gestione di sistemi relazionali obbligatori di particolare intensità, complessità o criticità.	2,00
B	RISCHIO: prestazione di lavoro che comporta "continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per lo salute e per l'integrità personale". Tali prestazioni di lavoro sono quelle che comportano: a) in modo diretto e continuo operazioni di trasporto, anche con automezzi e/o altri veicoli, o di sostegno di un carico; b) attività lavorative in cui sono utilizzati agenti biologici o se ne prevede l'utilizzo in ogni tipo di procedimento; c) esposizione a rischio specifico connesso all'impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni, microtraumi, malattie anche non permanenti, etc.; d) esposizione a rischi di precipitazione, urto, trazione, estensione, postura, etc.; e) esposizione a rischi di lesioni, traumi, malattie, etc. connessi alle azioni di sollevamento e trazione particolarmente pesanti. f) attività su impianti di stoccaggio e smaltimento rifiuti, su acque e terreni, su strade e/cantieristiche a cielo aperto, nonché tutte le attività che comportano l'esposizione ad agenti atmosferici, chimici, traffico, inquinamento acustico e atmosferico o con esposizione diretta e continua con agenti nocivi (catrami, bitumi, fuliggini, oli minerali,,,).	2,00
C	MANEGGIO VALORI: I valori oggetto del maneggio sono, i "valori di cassa" ovvero denaro contante, titoli che assumono valore monetario come buoni pasto cartaceo e buoni benzina	2,00

SI CONVIENE:

A. Che essendo il **disagio** una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa, i fattori di individuazione sono di natura spaziale, temporale, strumentale e di contatto diretto con l'utenza.

a. L'importo presunto stabilito per tale istituto è pari a € 8.893,41;

B. I fattori di **rischio** rilevante sono: utilizzo di materiali (agenti chimici-biologici-fisici-radianti-gassosi-conduzione di mezzi meccanici/elettrici/a motore- uso di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni); attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di infortunio.

L'importo presunto stabilito per tale istituto è pari a € 15.158,61;

C. I fattori del **maneggio valori** sono: dipendenti adibiti in via continuativa, per l'espletamento delle mansioni di competenza, a funzioni che comportano necessariamente il maneggio di valori di cassa e non in qualità di agente contabile nelle figure:

- Economo Provinciale;
- Erogazione di buoni pasto;
- Erogazione di buoni carburante.

L'importo presunto stabilito per tale istituto è pari a € 889,85;

CF B-C A

TOTALE RISORSE ASSEGNATE € 24.941,87

Art. 20

Indennità per specifiche e particolari responsabilità

Art. 70-quinquies CCNL 21/05/2018;

1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, qualora non trovi applicazione la disciplina delle posizioni organizzative di cui all'art.13 e seguenti del CCNL, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi. Si tratta di particolari responsabilità di carattere aggiuntivo, rispetto alle prestazioni ordinarie di lavoro, formalmente individuate dai competenti Dirigenti/ Responsabili di Area/Settore, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei Servizi e conseguente ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. Fattispecie di responsabilità cui è connesso il riconoscimento economico accessorio: ai fini del riconoscimento dell'indennità per particolari e/o specifiche responsabilità, le posizioni di lavoro

devono presentare, necessariamente, uno o più fattispecie di rilevante responsabilità di seguito indicate, mediante l'assunzione delle responsabilità stesse in modo prevalente, sotto il profilo temporale, rispetto all'assolvimento delle prestazioni rese:

- Responsabilità di conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro;
- Responsabilità di istruttoria di procedimenti amministrativi/erogativi di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità (procedimenti ad evoluzione fasica, erogazione di servizi a domanda individuale ecc.);
- Responsabilità di conduzione di sistemi relazionali complessi (partecipazione a delegazione trattante, conferenze di servizi ecc.);

Criteri per l'attribuzione e valore minimo dell'indennità: l'indennità per specifiche responsabilità è determinata, nell'ambito del valore minimo di 500,00 euro annui lordi e del valore massimo di 3.000,00 euro annui lordi, secondo i seguenti importi:

Cat. B	min.	€ 500,00	max.	€ 1.500,00
Cat. C	min.	€ 1.500,01	max.	€ 2.300,00
Cat. D	min.	€ 2.300,01	max.	€ 3.000,00

2. Un'indennità di importo massimo non superiore a € 350,00 annui lordi, sempre qualora non trovi applicazione la disciplina delle posizioni organizzative di cui all'art. 13 e seguenti, può essere riconosciuta per compensare:

- a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
- b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;
- c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;
- d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori.

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE ASSEGNATE € 65.000,00

3. Al personale in servizio part-time tale indennità compete in misura proporzionale oraria parametrata al servizio prestato. L'indennità di cui al presente articolo viene corrisposta a consuntivo, in unica soluzione, previa formale attestazione del Responsabile del Settore dell'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 21

Reperibilità

Art. 24 CCNL 21/05/2018

1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore in giornata ferial e ed € 20,66 in caso di reperibilità ricadente in giornata festiva. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 67. Tale

CTE BC

importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.

4. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, è possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell'indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13,00.

5. L'indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art.38, comma 7, e dell'art.38-bis, del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.

7. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all'art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.

I Servizi interessati al presente istituto sono:

- Servizio VIABILITA';

- Servizio EDILIZIA SCOLASTICA.

Le parti stabiliscono di NON ELEVARE il limite di cui al comma 4.

Le risorse per la remunerazione della indennità di reperibilità sono quantificate in € 14.000,00

Art. 22

Forme di incentivazione di specifiche attività previste da specifiche norme di legge (art. 17, comma 2, lettera c) CCNL 1/4/1999)

Le modalità di percezione di incentivi derivanti da particolari norme di legge (art. 15, comma 1, lett. K, CCNL 1/4/1999), atteso che trattasi di risorse che sono nominalmente trattamento accessorio (poiché tali individuate da contratti ma finanziate con fondi esterne a quelle messe a disposizione dai contratti), le relative somme, nel rispetto di appositi regolamenti, confluiscono nell'ambito delle risorse complessive destinate al trattamento accessorio ma con destinazione vincolata rappresentando, contabilmente, una vera e propria partita di giro e riguardano la progettazione di opere pubbliche (dopo l'approvazione del relativo Regolamento), gli accertamenti di contrasto all'evasione ICI, all'Avvocatura interna, alle rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT, sono quantificate nel fondo di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, in modo forfettario in € 236.083,72 saranno determinate nel loro effettivo importo solo a consuntivo.-

Art. 23

Orario di lavoro flessibile Art. 27 CCNL 21/05/2018

1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, il personale beneficia dell'orario flessibile giornaliero. Tale modalità consiste nell'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita di 1 ora. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell'ambito della medesima giornata.

2. Nella definizione di tale tipologia di orario, si è tenuto conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro.

3. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione del comma 1, deve essere recuperato nell'ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente.

4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall'ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:


- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001;

- assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 44;
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
- siano affetti da patologie che richiedano terapie specifiche che comportano tempi di recupero maggiori.

BC CF

8

AAK



Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 (ALL. A)


DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse stabili	
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - Come certificato dall'organo di revisione contabile	879.207,60
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	67.914,07
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) - N.B. DAL 2019	15.724,80
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME	14.450,33
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)	7.339,78
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	23.614,28
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI	99.734,06
(11) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015	245.182,02
TOTALE RISORSE STABILI	527.506,64

a) Risorse variabili soggette a limitazione

(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(13) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)	
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)	
(15) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	
(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)	
(17) COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)	
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)	
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI	
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)	-







b) Risorse variabili non soggette a limitazione


(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	142.657,07
(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	172.283,72
(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	
(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)	
(25) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	63.800,00
(26) INCENTIVO PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE - (ART. 1, C. 1091, L. 145/2018)	
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione	378.740,79
TOTALE RISORSE VARIABILI	378.740,79
TOTALE	906.247,43

TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	497.331,51
(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA)	
TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	497.331,51

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO	634.025,58
A DEDURRE: RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO	634.025,58

BC CF

AAA



SCHEDA DI VALUTAZIONE PERMANENTE*Produttività e miglioramento dei servizi - PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTI TUTTE LE CATEGORIE*

Settore: _____

Servizio: _____

Dipendente: _____

Profilo Professionale: _____

Categoria: _____

N.	Macro fattore di valutazione	A		B	C	D	Note del valutatore	
		Elementi di valutazione	% raggiungimento					
1	Performance individuale	Scheda 1	0,00%	Categoria D 0-10 Categoria C 0-5				
2	Performance organizzativa ottenuta dal servizio	Scheda 2	0,00%	Categoria D 0-10 Categoria C 0-15 Categoria A-B 0-20				
3	Qualità del contributo, competenze e comportamenti	Scheda 3	0,00%	0-70	0			
4	Performance Generale dell'Ente	Relazione sulla performance	0,00%	0-10				
TOTALE (range 0-100)							0	

Crotone, li _____

Dipendente
per presa visione e copia

IL DIRIGENTE

Be


 WA

SCHEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE

Qualità del contributo assicurato – Dipendenti di tutte le categorie (scheda 3)

Settore: _____

Servizio: _____

Dipendente: _____ **Categoria:** _____

Profilo Professionale: _____

N.	Elementi di valutazione	Giudizio qualitativo	Range punteggio	Punti assegnati
1	Qualità della prestazione resa	Mediocre	0 - 4	
		Sufficiente	5 - 9	
		Buona	10 - 14	
		Ottima	15 - 19	
		Eccellente	20	
2	Impegno profuso	Mediocre	0 - 3	
		Sufficiente	4 - 5	
		Buono	6 - 7	
		Ottimo	8 - 9	
		Eccellente	10	
3	Rispetto dei tempi	Mediocre	0 - 4	
		Sufficiente	5 - 8	
		Buono	9 - 11	
		Ottimo	12 - 14	
		Eccellente	15	
4	Grado di partecipazione alle attività ordinarie dell'Ente	Sotto la media	0	
		da -20% al 20%	2	
		Sopra la media	5	
Qualità del contributo assicurato - I Parte			0-50	0
5	Saper gestire i problemi risolvendoli		0-4	
6	Saper gestire i conflitti		0-3	
7	Saper pianificare le attività		0-3	
Competenze dimostrate - II Parte			0-10	0
8	Orientamento al problem solving		0-4	
9	Attitudini negoziali		0-3	
10	Attitudini al lavoro per obiettivi		0-3	
Comportamenti professionali e organizzativi - III Parte			0-10	0
			TOTALI	0

Crotone, li


Dipendente per presa visione e copia

Il Dirigente






ti




A-

Letto, confermato e sottoscritto.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA


Presidente: CORTESE ALFONSO
Componente: SCAPPATURA MICHELE
Componente: BENINCASA FRANCESCO MARIO
Componente: ARTESE NICOLA



DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE


Rappresentanza Sindacale Unitaria composta dai Signori:

AMARITI FRANCESCO
CAPARRA BENIAMINO
GATTO MASSIMO
IERARDI VINCENZA
NOCE BENIAMINO
OLIVERIO ANTONIO
PUPA MARIA
SQUILLACE GAETANO



Struttura Territoriale, composte dai rappresentanti delle seguenti sigle:

C.G.I.L. F.P.
CISL-FP
U.I.L. F.P.L.





PROVINCIA DI CROTONE

SETTORE 01 - AA.GG. E ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE, RISORSE UMANE		
REGISTRO GENERALE	NR.	DEL
	425	05-09-2019

OGGETTO
COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2019 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018).

Nell'anno **duemiladiciannove** il giorno **28** del mese di **giugno**,

Il Dirigente del Settore

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il regolamento provinciale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento provinciale di contabilità;

Visto il decreto presidenziale n. 6 del 26/06/2018 di conferimento dell'incarico di dirigente del Settore Personale affidato al Dott. Alfonso CORTESE;

Premesso che:

- con delibera di consiglio n. 9 in data 28/03/2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021;
- con delibera di consiglio n. 11 in data 28/03/2019, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, nel quale sono state stanziato le risorse per la contrattazione decentrata;
- con decreto presidenziale n. 31 in data 18/04/2019 esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019 - 2021;

Premesso altresì che:

- il D. Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-

finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione."

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2017 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2019;

Ricordato che il fondo dell'anno 2017 era pari a complessivi € **917.968,15** e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse (pari a € **283.942,57** voci di spesa escluse dal limite), è di € **634.025,58**;

Rilevato che nell'importo delle risorse stabili è *compreso* l'importo annuale delle risorse previste dall'art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004, pari allo 0,2% del monte salari 2001¹;

Riassunto il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2019 nel prospetto allegato al presente atto (**ALL. A**):

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*.

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Considerato che la Provincia:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2019;
- nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- non sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016) in quanto l'ente non ha ancora provveduto a contrattare i criteri e, di conseguenza, non ha approvato il relativo regolamento;

Rilevato che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto *"Controlli in materia di contrattazione integrativa"*;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nell'ammontare complessivo pari ad € **906.247,43** come da prospetto *"Fondo risorse decentrate - anno 2019"*, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**), di cui €

¹ E' compreso nel caso in cui tali somme non siano state utilizzate per gli incarichi di alta professionalità nel 2017. Viceversa, non deve essere compreso.

527.506,64 per risorse stabili soggette al limite ed € 378.740,79 di risorse variabili non soggette al limite;

Evidenziato che le economie dell'anno 2018 da riportare sul 2019 sono quantificabili in € **142.657,07**;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, la quale ritiene che nel concetto di "*trattamento accessorio*" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Visto il verbale n. 8/2019 del 27.07.2019 con cui l'organo di Revisione Economico-Finanziaria, riunitosi su convocazione del Presidente della Provincia allo scopo di fornire parere in merito alla presente determinazione, ha espresso parere favorevole sulla corretta costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2019;

Verificato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

Visti i regolamenti provinciali di contabilità e dei contratti;

Richiamato l'art. 183 del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267;

Visto l'art. 151, comma 4, e 153 comma 5, del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, qui integralmente richiamate

- 1) di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/2017 (**ALL. A**);
- 2) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2019 relativi alla spesa del personale;
- 4) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2019, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2019, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.

- 5) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2019 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 6) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO EURO
Progressioni economiche orizzontali storizzate	235.864,28
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)	40.167,71

- 7) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la spesa complessiva di € 698.129,51 a carico del bilancio dell'esercizio 2019, come segue:
- € 98.868,13 RISORSE DESTINATE A FINANZIARE P.O.;
 - € 172.283,72 per INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018) (sui competenti capitoli di spesa);
 - € 63.800,00 per COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000);
 - € 142.657,07 RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018);
 - € 220.520,59 risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
- 8) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 9) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 10) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 11) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dirigente Dott. Cortese Alfonso;
- 12) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

ATTESTA

- la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267
- ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs. 33/2013;

Data 28.06.2019

Il Dirigente
F.TO Dr. Alfonso CORTESE

Costituzione del Fondo risorse contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 21 maggio 2018 (ALL. A)

DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse stabili	
(1) UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - (ART. 67 C.1 CCNL 2018) - <i>Come certificato dall'organo di revisione contabile</i>	879.207,60
(2) (A DEDURRE) RISORSE DESTINATE NEL 2017 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	67.914,07
(3a) INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015) - N.B. DAL 2019	15.724,80
(3b) DIFFERENZE DEGLI INCREMENTI RETRIBUTIVI A REGIME	14.450,33
(4) R.I.A. E ASSEGNI AD PERSONAM NON PIU' CORRISPOSTI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	
(5) EVENTUALI RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3, D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165)	7.339,78
(6) ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE TRASFERITO	
(7) RIDUZIONI STABILI DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	23.614,28
(8) MAGGIORI TRATTAMENTI ECONOMICI PER INCREMENTO STABILE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	
(9) TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO (ART. 20, D.LGS. 75/2017)	
(10) (A DEDURRE) EVENTUALI DECURTAZIONI	99.734,06
(11) (A DEDURRE) DECURTAZIONE PERMANENTE DAL 2015	245.182,02
TOTALE RISORSE STABILI	527.506,64
a) Risorse variabili soggette a limitazione	
(12) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(13) RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, LETT. P), D.LGS 446/1997)	
(14) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.4, CCNL 21.5.2018)	
(15) MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	
(16) PERSONALE DELLE CASE DA GIOCO - (ART. 63, C. 3, LETT. G), CCNL 21.5.2018)	
(17) COMPENSI UNA TANTUM (FRAZIONE DI R.I.A.) PER PERSONALE CESSATO (ART. 67, C.3, LETT. D), CCNL 21.5.2018)	
(18) CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE (ART. 67, C. 5, CCNL 21.5.2018)	
(A DEDURRE) DECURTAZIONI DEL FONDO - RISORSE VARIABILI	
Totale Risorse variabili soggette a limitazione (art. 23, D.Lgs. 75/2017)	-
b) Risorse variabili non soggette a limitazione	
(19) EVENTUALI RISORSE RESIDUE ANNI PRECEDENTI - (ART. 68, C.1, CCNL 21 MAGGIO 2018)	142.657,07
(20) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, C. 1, LETT. K); ART. 16, COMMI 4-5-6, DL 98/2011)	
(21) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	172.283,72
(22) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, LETT. D), CCNL 1998-2001)	
(23) EVENTUALI RISPARMI DELLA GESTIONE DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO - (ART. 67, C. 3, LETT. C), CCNL 21.5.2018)	
(24) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER TRASFERIMENTI DI PERSONALE - (ART. 67, C. 3, LETT. K), CCNL 21.5.2018)	
(25) COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	63.800,00
(26) INCENTIVO PER POTENZIAMENTO RISCOSSIONE ENTRATE - (ART. 1, C. 1091, L. 145/2018)	
Totale Risorse variabili non soggette a limitazione	378.740,79
TOTALE RISORSE VARIABILI	378.740,79
TOTALE	906.247,43
TOTALE DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	497.331,51
(A SOMMARE) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO (SOLO PER ENTI SENZA DIRIGENZA)	
TOTALE COMPLESSIVO DELLE VOCI SOGGETTE A VINCOLO	497.331,51
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 LORDO	634.025,58
A DEDURRE: RISORSE DESTINATE NEL 2016 A FINANZIARE P.O. (SOLO ENTI CON DIRIGENZA)	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 NETTO	634.025,58
LIMITE OK	

UFFICIO DI RAGIONERIA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(Artt. 151, Comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)**

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2019 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018).

Sulla proposta di determinazione in oggetto, il sottoscritto responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi degli art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva trova allocazione nel Bilancio esercizio 2019

- Capitolo 01111017;
- Macroaggregato 01 11 1 01
- Conto (Piano dei conti integrato) U.1.01.01.01.000;
- Anno Esigibilità 2020 .

Si attesta la regolarità contabile del provvedimento.

Data 04.09.2019

Il Responsabile di Ragioneria
F.TO (dott. Michele Scappatura)

Il sottoscritto Dirigente del Settore Bilancio, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, appone il visto di regolarità contabile successivo alla copertura finanziaria

Data 04.09.2019

Il Dirigente del Settore Bilancio
F.TO (dott. Michele Scappatura)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Nr. del Registro delle
PUBBLICAZIONI DELL'ALBO PRETORIO

*Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è in pubblicazione all'**ALBO PRETORIO** dell'Ente per **QUINDICI** giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.*

Crotone, lì 05-09-2019

**Il Responsabile
dell'Albo
F.TO GIUSEPPINA
PERRI**

Il Segretario Provinciale

**F.TO DR.NICOLA
MIDDONNO**



PROVINCIA DI CROTONE

*Via M. Nicoletta,, 28 - 88900 Crotona (KR)
Tel. (0962)-952.1 / Fax (0962) 952.312
Pec: risorse umane@pec.provincia.crotone.it.*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI CROTONE ANNO 2019.

III.1 - Modulo I - costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Con il nuovo CCNL il Fondo delle risorse decentrate è costituito esclusivamente in base all'articolo 67 dell'ipotesi di contratto. Il disposto di quest'ultimo specifica due passaggi operativi che coincidono, altresì, con altrettante componenti del fondo:

1] Il comma 1 prevede di consolidare le risorse stabili come certificate dall'Organo di Revisione nel 2017. Viene inoltre affermato che gli Enti devono aggiungere una quota annuale pari allo 0,2% del monte salari del 2001. Questo valore non va inserito da parte delle Amministrazioni che lo abbiano già utilizzato per le alte professionalità, in quanto la somma dovrà essere "spostata" dal fondo al budget delle posizioni organizzative imputate a bilancio. Tale precetto non va seguito nemmeno dagli Enti che, in costanza di conformità alle linee guida dell'Aran includevano, di anno in anno, lo 0,2% nel fondo, ma senza spenderlo: ciò produrrà un recupero - già quantificato - nell'importo stabile 2017 consolidato. Per tutti gli altri Comuni questo importo potrebbe interpretarsi, di fatto, in un aumento del fondo del salario accessorio. Non è propriamente così: la somma avrebbe già dovuto essere già determinato ed inclusa nel 2016, quindi già quantificata per il limite.

2] Il secondo passaggio riguarda l'incremento dell'importo consolidato con ulteriori risorse stabili. Tra queste, due voci sono al centro dell'attenzione per il rispetto dei vincoli. Il contratto nazionale prevede che dal 2019 il fondo venga aumentato con un quota pari ad 83,2 euro a dipendente presente alla data del 31 dicembre 2015. Inoltre, viene confermato il meccanismo di incremento del fondo a seguito del maggior costo dei differenziali delle progressioni orizzontali rispetto al contratto precedente. Le parti contrattuali fautrici del primo accordo di Febbraio u.s. ritengono che gli aumenti previsti dall'articolo 67, comma 2, lettere a) e b), in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti. Per contro, ciò consente di affermare che gli altri incrementi, tra cui la retribuzione individuale di anzianità dei cessati (Ria) rientrino invece, in continuità con il passato, nel tetto dell'anno 2016.

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi":

Il Fondo per la contrattazione integrativa è stato costituito con determina dirigenziale n. **425 del 05/09/2019** ed è stato quantificato l'importo delle risorse decentrate per l'anno 2019 secondo i dettagli appresso riportati:

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€	634.025,58
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B) Importi inseriti in dichiarazione congiunta n.5 (art.67, co. 2, lett. a) e b))	€	14.450,33
INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE (IN SERVIZIO AL 31.12.2015)	€	15.724,80
TOTALE	€	664.200,71

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018 sono i seguenti:

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€	
RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DELL'ART.2, CO.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	€	7.339,78
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	€	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F) – solo per le Regioni	€	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€	23.614,28
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	€	-
TOTALE	€	30.954,06

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra quelle soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono esclusi dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette ai limiti

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018 Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni incasso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl 98/01 (spese compensate)	€	-
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997;	€	-
ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)- rese in via ordinaria	€	-
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	€	-
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	€	-
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)	€	-
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	€	-
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	€	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€	-
TOTALE	€	-

Risorse variabili non soggette ai limiti

ECONOMIE FONDO A. P. - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	€	142.657,07
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	€	-
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	€	*172.283,72
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	€	*63.800,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati	€	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€	-
TOTALE	€	378.740,79

*Devono ritenersi escluse dall'obbligo di contenimento delle risorse per trattamento accessorio al personale le risorse che affluiscono al fondo destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all'erogazione dei compensi legati agli incentivi per la progettazione, nonché quelle per remunerare le prestazioni professionali dell'avvocatura interna. Sono escluse dalle risorse per il trattamento accessorio gli incentivi per funzioni tecniche. (art. 113, c. 5-bis, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiunto dall'art. 1, c. 526, legge 27 dicembre 2017, n. 205).

III.1.3 - Sezione III - Decurtazioni del Fondo

In questa sezione sono elencati tutti i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi è proposta la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' (art.67 CCNL 2016-2018)	€	** 67.914,07
ALTRE DECURTAZIONI (per trasferimento funzioni e trasferimento personale dipendenti tramite Portale Mobilità D.F.P.)	€	99.734,06
TOTALE DECURTAZIONI	€	167.648,13

**l'importo da quantificare e togliere dal fondo per essere imputato a bilancio è quello "destinato" alle posizioni organizzative nel 2019. Nonostante l'esclusione di queste somme dal fondo del salario accessorio, rimane in vigore l'articolo 23, comma 2 del D.lgs n. 75/2017, quindi il divieto di superare il trattamento accessorio complessivo dell'anno 2016.

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

La sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.1 è pari ad € 583.075,31 ottenuto dalla somma dei valori seguenti: € 634.025,58 + € 14.450,33 (DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B) + 15.724,80 (INCREMENTO DI EURO 83,20 SU BASE ANNUA PER DIPENDENTE IN SERVIZIO AL 31.12.2015) + 30.954,06 dedotte le somme di cui sezione III.1.3 - € 167.648,13;
- Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi € 378.740,79 ottenuto dalla somma dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € // + quelle non soggette a limitazioni pari ad € 378.740,79;
- Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 906.247,43, che dedotte le somme non utilizzate degli esercizi precedenti (pari ad € 142.657,07) comportano risorse iscritte nel bilancio 2019 pari ad € 763.590,36.

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Viene di seguito riportato l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art.33,c.4, alinea a), del Ccnl 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01). Anche qui i valori sono inseriti nella tabella al valore previsionale attuale, ossia sulla base del personale in essere al 01/01/2018 cui sono stati aggiunti gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018;

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

<i>INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)</i>	€	40.167,71
<i>PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)</i>	€	235.864,28
TOTALE	€	276.031,99

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa ⁽⁷⁾			
DESCRIZIONE	2016	DESCRIZIONE	2019
Risorse stabili		Risorse stabili	
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	608.830,85	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018)	634.025,58
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	41.102,78	QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETTA)	15.724,80
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4, CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	22.778,15	DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	14.450,33
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 6, CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	28.759,88	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	-
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	-	Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUIPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	7.339,78
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	2.274,00	PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	-	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F)	-
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	-	INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	23.614,28
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	132.818,81	INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	-
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	42.643,13	ALTRE DECURTAZIONI PER PERSONALE INSERITO SUL PORTALE	- 99.734,06
Riduzione fondo in via permanente	299.663,45	DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	- 67.914,07
		DECURTAZIONI RIALLINEAMENTO IMPORTO 2016 (ART.23, comma 2, D.Lgs.75/2017)	-
TOTALE RISORSE STABILI	579.544,15		527.506,64
Risorse variabili soggette al limite		Risorse variabili soggette al limite	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽⁶⁾	-	SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018) ⁽⁶⁾	-
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. F), D.LGS 446/1997)	-	SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) ^{(6) + (6)}	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01) ⁽⁶⁾	54.481,43	FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	-
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)	-	INTEGRAZIONE 1,2% (Art.67, C.4, CCNL 216-2018; ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	-
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	-	MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018; ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	-	SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1, LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	-
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-	QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) ⁽⁶⁾	-	RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*)	-
Riduzione fondo parte variabile	-	DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	-
Totale Risorse variabili soggette al limite	54.481,43	Totale Risorse variabili soggette al limite	-
Risorse variabili NON soggette al limite		Risorse variabili NON soggette al limite	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	70.397,10	ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	142.657,07
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	-	ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	-
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	43.771,84	QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	172.283,72
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) ⁽⁶⁾	63.800,00	COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) ^{(6) (*)}	63.800,00
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽⁶⁾	130.348,49	SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽⁶⁾	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K), ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	-	RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*)	-
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	308.317,43	Totale Risorse variabili NON soggette al limite	378.740,79
TOTALE RISORSE VARIABILI	362.798,86	TOTALE RISORSE VARIABILI	378.740,79
TOTALE	942.343,01	TOTALE	906.247,43
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	634.025,58	TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	497.331,51
		IMPORTO P.O E ALTE PROFESSIONALITA'	- 67.914,07
		IMPORTO FONDO NON SUPERIORE A QUELLO DELL'ANNO 2016 (7)	429.417,44
		Controllo limite 2016 (Corte dei conti della Puglia deliberazione 05 luglio 2018 n.95)	-
		Importi inseriti in dichiarazione congiunta n.5 (art.67, co. 2, lett. a) e b)) (8)	30.175,13

Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.

Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione ecc. riferiti ad attività ordinariamente rese prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010.

Escluse le poste individuate tra le risorse variabili non soggette al limite.

Compensi derivanti da cause con spese compensate.

La copertura finanziaria relativa al Fondo 2019 risulta essere la seguente.

Il totale del Fondo, come determinato dall'Amministrazione con Determinazione n. 425 del 05.09.2019, è imputato sui capitoli del Bilancio di previsione esercizio 2019 così come evidenziato nella tabella di seguito riportata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Macro aggregato	Piano dei Conti integrato	Impegno
PARTE STABILE					
Progressioni orizzontali 2019	235.864,28	capitoli diversi cui prospetto Sezione III	Redditi da lavoro dipendente	Retribuzioni in denaro	Impegni diversi cui ai capitoli Sezione III
Comparto	40.167,71	01111017	Redditi da lavoro dipendente	Retribuzioni in denaro	20190000243
Reperibilità	251.474,65	01111017	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.01.01.004	20190000286
Condizioni lavoro					
Responsabilità					
Maneggio					
Collettiva 2019					
TOTALE RISORSE STABILE	527.506,64				
PARTE VARIABILE					
ECONOMIE FONDO A. P. - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998- 2001)	142.657,07	01111017	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.01.01.000	20180000302 20180000259 20180000146
Diritti avvocatura	63.800,00	01111017	Redditi da lavoro dipendente	Retribuzioni in denaro	20190000287
Diritti tecnici (D. Lgs. 163/2000)	172.283,72	diversi capitoli c/capitale LLPP	macro aggregato c/capitale		Impegni diversi cui ai capitoli c/capitale
TOTALE RISORSE VARIABILI	378.740,79				



IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE
(Dott. Alfonso Cortese)

[Handwritten signature of Dott. Alfonso Cortese]



IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO
(Dott. Michele Scappatura)

[Handwritten signature of Dott. Michele Scappatura]



PROVINCIA DI CROTONE

www.provincia.crotone.it

Presidenza e Segreteria Generale

Numero: **94** / Reg. Decreti Presidente
Registrato in data **31-12-2019**

Presidente f.f.: **Giuseppe Dell'Aquila**

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI CROTONE PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE IPOTESI ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL PRESIDENTE f.f. DELLA PROVINCIA

VISTA la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

VISTO il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 18 Aprile 2018;

DATO ATTO che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 19 Aprile 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018 - 2022;

VISTO l'art. 1, comma 55 e 56, della L. 56/2014 che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Visti gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018 che, in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

"Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:

a) la RSU;

b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;

b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;

d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56- quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1;

g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;

i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;

j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;

l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;

- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.

Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi

quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.

8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica"

PREMESSO

Che con Determinazione n. 425 del 05.09.2019 si è proceduto alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate integrative per l'anno 2019;

Che, in base alle richiamate disposizioni, in data 23 dicembre 2019, è stata sottoscritta, dalla delegazione trattante, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2019;

DATO ATTO

che l'ipotesi stessa è stata tempestivamente trasmessa, a cura del Presidente della delegazione trattante, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del C.C.N.L., all'organo di revisione economico-finanziaria per il prescritto parere sulla compatibilità dei costi;

che l'organo di revisione economico-finanziaria, con verbale n. 16, in data 30.12.2019 ha attestato la compatibilità degli oneri della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio posti dal vigente CCNL e dalle norme di legge, giusta comunicazione prot. n. 20019 del 31.12.2019;

Accertato che l'ipotesi definitiva del contratto è stata definita nel pieno rispetto delle norme vigenti;

Ritenuto, pertanto, di poter autorizzare la sottoscrizione del detto contratto;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sul presente decreto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e con l'assistenza del Segretario Generale

DECRETA

Per le motivazioni in premessa, qui integralmente richiamate

1. Di autorizzare il presidente della Delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente della Provincia di Crotone, che si compone di n. 23 articoli e che, allegato, forma parte integrante del presente atto;

2. Di dare atto che sull'ipotesi di contratto l'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, così come previsto dall'art. 8, comma 6, del CCNL 21 maggio 2018, ha espresso parere favorevole, come da verbale n. 16 del 30.12.2019, giusta comunicazione prot. n. 20019 del 31.12.2019;

3. Di disporre che il testo del contratto sia trasmesso, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, all'A.R.A.N. e al C.N.E.L, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del C.C.N.L.;

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto, nonché la pubblicazione del contratto collettivo integrativo sottoscritto dalle parti interessate, sotto la voce "Personale -

Contrattazione integrativa" dell'area
internet dell'amministrazione provinciale.

Amministrazione Trasparente del sito

IL PRESIDENTE f.f.
F.TO Giuseppe
DELL'AQUILA

.....

Oggetto:

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI CROTONE PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE IPOTESI ED AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DEFINITIVO.

PARERI PREVISTI: DALL'ART. 49 DEL D.LGS. nr. 267, 18.08.2000 DAL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE G.P. NR. 40/2006

REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario

Data _____

Il Dirigente del Settore
F.TO Dott. ALFONSO CORTESE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Bilancio, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, appone il visto di regolarità contabile successivo alla copertura finanziaria.

Favorevole Contrario

Data _____

Il Dirigente del Settore Bilancio
F.TO Dott. Michele SCAPPATURA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente decreto:

- è stato affisso in data odierna all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi

Sede Provinciale 31-12-2019

Il Segretario Generale
F.TO Nicola MIDDONNO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo composta di nr. _____ pagine.

Sede Provinciale _____
